



Sentenza del 21 gennaio 2010
I Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente,
Emanuel Hochstrasser e Patrick Robert-Nicoud,
Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A.

rappresentato dall'avv. Luca Taddei,

Reclamante

contro

**1. MINISTERO PUBBLICO DELLA
CONFEDERAZIONE,**

2. UFFICIO DEI GIUDICI ISTRUTTORI FEDERALI,

Controparti

Oggetto

Nomina del difensore d'ufficio per indigenza (art. 36
cpv. 2 PP)

Fatti:

- A.** A. è oggetto di un'istruzione preparatoria aperta nei suoi confronti (e di altri) per titolo di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2 LStup), partecipazione ad organizzazione criminale (art. 260^{ter} CP) ed infrazione alla legge federale sulle armi (art. 33 e segg. LArm).
- B.** Con scritto dell'8 luglio 2009, il giudice istruttore federale responsabile delle indagini ha nominato l'avv. Luca Taddei quale difensore d'ufficio di A., ai sensi degli art. 36 e 37 PP. Con istanza del 29 settembre 2009 il difensore designato ha chiesto che il suo patrocinato fosse posto al beneficio del gratuito patrocinio, poiché il reddito dello stesso era insufficiente per coprire le spese legali. Il giudice istruttore federale ha respinto tale richiesta con decisione del 23 dicembre 2009 (v. act. 1.1).
- C.** Dissentendo da tale decisione, il 4 gennaio 2010 A. è insorto con un reclamo dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita.
- D.** Nella sua risposta del 7 gennaio 2010, l'Ufficio dei giudici istruttori federali (UGI) si rimette al prudente giudizio di questa Corte; il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha invece espressamente rinunciato a presentare delle osservazioni (v. act. 3 e 4).
- E.** Non è stato richiesto un secondo scambio di allegati. Le argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi seguenti.

Diritto:

- 1.**
 - 1.1.** Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 571 consid. 1, 361 consid. 1).
 - 1.2** Giusta l'art. 214 PP, gli atti e le omissioni del Giudice istruttore federale possono essere impugnati con ricorso alla Corte dei reclami penali; il diritto di reclamo spetta alle parti ed a qualunque persona cui l'operazione o l'omissione abbia cagionato ingiustamente un danno (art. 214 cpv. 2 PP). Il ricorso deve essere presentato entro cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente

ha avuto conoscenza dell'atto od omissione in questione (art. 217 PP). La decisione impugnata, datata 23 dicembre 2009, è stata ricevuta dal patrocinatore dell'indagato il 28 dicembre 2009 (v. timbro); considerato che il termine di reclamo di cui all'art. 217 PP veniva a scadere il 2 gennaio 2010, un sabato, il gravame, introdotto lunedì 4 gennaio 2010, risulta tempestivo. La legittimazione a ricorrere dell'indagato è pacifica.

2. L'art. 214 PP non ha quale scopo quello di concedere alla I Corte dei reclami penali la possibilità d'intromettersi nelle operazioni soggette al potere d'apprezzamento del Giudice istruttore federale e di sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'autorità incaricata dell'istruzione preparatoria, facendosi così carico della responsabilità per la conduzione dell'inchiesta (v. TPF 2006 283 consid. 2, non pubblicato). A meno che il reclamo non porti su delle misure coercitive, la I Corte dei reclami penali rivede la decisione impugnata al beneficio di un ristretto potere cognitivo, limitandosi a determinare se il magistrato in questione ha agito nei limiti delle sue competenze o, al contrario, ha ecceduto nel suo potere d'apprezzamento (TPF 2005 145 consid. 2.1; sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.4 del 27 aprile 2005, consid. 2). Non portando la decisione qui impugnata su di una misura coercitiva, questa Corte dispone in concreto di un limitato potere d'esame.

3.
 - 3.1. Una parte è da considerarsi indigente allorché, per pagare le spese processuali o le ripetibili, è costretta ad intaccare i mezzi necessari per coprire i bisogni fondamentali personali e della propria famiglia (DTF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a; cfr. ugualmente DTF 128 I 225 consid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b). L'analisi dell'esistenza dell'indigenza deve tener conto di tutta la situazione finanziaria dell'istante al momento dell'inoltro della richiesta di assistenza giudiziaria. Ciò comprende, da una parte, tutti gli obblighi finanziari e, d'altra parte, i redditi e la fortuna (DTF 124 I 1 consid. 2a; 120 la 179 consid. 3a, con i rinvii). Per la definizione di quanto è necessario per coprire i bisogni fondamentali l'autorità chiamata a giudicare non dovrebbe basarsi in maniera schematica sul minimo esistenziale prestabilito dalla legislazione sull'esecuzione e sul fallimento, ma prendere in considerazione le circostanze personali del richiedente. Un'eventuale eccedenza risultante dal confronto tra il reddito a disposizione e l'importo necessario a soddisfare i bisogni fondamentali deve poter essere utilizzata per affrontare le spese giudiziarie e ripetibili previste in un caso concreto (DTF 118 la 369 consid. 4a); in questo caso, l'eccedenza mensile deve permettere di estinguere il debito legato alle spese giudiziarie; per i casi più semplici, nel lasso di tempo di un anno e per gli altri entro due anni (v., in proposito, la sentenza del Tribunale federale 5P.457/2003 del 19 gennaio 2004, consid. 1.2).

- 3.2.** L'obbligo dello Stato di fornire assistenza giudiziaria è sussidiario rispetto al dovere di assistenza derivante dal diritto di famiglia, in particolare dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 3 e 163 cpv. 1 CC; ALFRED BÜHLER, *Betreibungs- und prozessrechtliches Existenzminimum*, in: AJP 2002 pag. 644 e segg., in particolare pag. 658; STEFAN MEICHSSNER, *Aktuelle Praxis der unentgeltlichen Rechtspflege*, in Jusletter 7 dicembre 2009, pag. 6; v. ugualmente DTF 85 I 1 consid. 3 così come per le procedure penali DTF 127 I 202 consid. 3b). Per il giudizio dell'esistenza o meno dell'indigenza vanno quindi presi in considerazione i redditi e la fortuna di entrambi i coniugi (v. sentenze del Tribunale penale federale BV.2005.16 del 7 giugno 2005 consid. 2.1, pag. 4 in basso, e BH.2005.28 del 14 ottobre 2005 consid. 6.1, pag. 9).
- 3.3.** Di principio, spetta al richiedente presentare e provare, nella misura del possibile, i suoi redditi e la sua fortuna. Più la situazione finanziaria è complessa, tanto più elevate risultano essere le esigenze di chiarezza e completezza della richiesta. I bisogni fondamentali attuali dell'istante devono poter essere determinati sulla base delle pezze giustificative inoltrate. Le pezze giustificative devono inoltre fornire un'immagine chiara di tutti gli obblighi finanziari del richiedente così come dei suoi redditi e della sua fortuna (DTF 125 IV 161 consid. 4a). Se il richiedente non riesce a presentare in maniera chiara e completa la sua situazione finanziaria, ossia i giustificativi inoltrati e i dati comunicati non riescono a dare un'immagine coerente e esente da contraddizioni della medesima, la richiesta può essere respinta a causa di una motivazione insufficiente o per indigenza non dimostrata (v. ALFRED BÜHLER, *Die Prozessarmut*, in: Schöbi [ed.], *Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung*, Berna 2001, pag. 189 e seg.; DTF 125 IV 161 consid. 4).
- 4.**
- 4.1.** In concreto il reclamante fa stato di un salario mensile lordo di fr. 4'900.-, pari a fr. 4'410.- mensili al netto degli usuali oneri sociali (v. pag. 2 del contratto di lavoro prodotto in act. 1.4). L'economia domestica, nella quale vive con la moglie (casalinga) e la figlia minore, riceverebbe inoltre un importo mensile di fr. 1'200.- da parte della figlia maggiore quale provento della locazione di un appartamento situato al piano superiore dell'abitazione coniugale a Z. Il reddito mensile netto della famiglia del reclamante ammonterebbe quindi a fr. 5'610.-. Si segnala che questo importo risulta da quanto dichiarato nel reclamo, dato che nel formulario per la concessione dell'assistenza giudiziaria sottoposto all'esame del giudice istruttore federale il 18 ottobre 2009, la tabella dei redditi non era stata compilata, mentre sullo stesso formulario – ancorché erroneamente iscritta alla voce “spese eccezionali previste” - figurava un'entrata di fr. 1'800.- quale provento della locazione di detto appartamento (v. act. 1.3 pag. 4 e 5). Ora, dell'entità di questo contributo mensile (sia esso

di fr. 1'200 o di fr. 1'800) non vi è però traccia nella documentazione bancaria allegata al reclamo. Presumendo che sia versato in contanti direttamente nelle mani del reclamante, e quindi senza accredito bancario, nell'incarto dovrebbe perlomeno figurare una ricevuta corrispondente, ma ciò non è il caso in concreto.

Stanti queste lacune e imprecisioni, sia nell'apposito formulario, sia nella documentazione ad esso allegata, non sorprende il fatto che il giudice istruttore abbia respinto la domanda di assistenza giudiziaria gratuita presentata dall'indagato; tenuto conto del limitato potere di esame di cui fruisce questa Corte nel presente caso, la decisione dell'autorità istruttoria non può essere censurata.

- 4.2.** A prescindere dalla lacunosa domanda sottoposta all'esame del giudice istruttore federale, la richiesta di gratuito patrocinio andrebbe comunque respinta anche procedendo ad una valutazione autonoma, alla luce delle cifre esposte nel reclamo e della nuova documentazione prodotta in allegato a questo. A fronte di un reddito mensile netto dichiarato di fr. 6'210.- (fr. 4'410.- + fr. 1'800.-), vanno infatti considerate le seguenti spese: fr. 2'460.- per le spese dell'economia domestica comune, con figlia oltre i dodici anni convivente; fr. 1'204.- di interessi mensili per l'ipoteca fissa sull'abitazione coniugale (v. estratti del conto interessi 2008 della Banca B., in act. 1.4); fr. 200.- di spese accessorie per la casa; fr. 300.- per autoveicolo privato; fr. 300.- per i pasti fuori domicilio; fr. 100.- per assicurazione RC stabili e fr. 443.80 di cassa malati, per un totale complessivo di fr. 5'007.-. L'eccedenza risultante dal confronto tra il reddito a disposizione e l'importo necessario a soddisfare i bisogni primari del reclamante (e della sua famiglia) è quindi di fr. 1'203.- al mese, ciò che gli permetterebbe di affrontare le spese della sua difesa penale senza far capo al gratuito patrocinio. A questo saldo mensile positivo, va inoltre aggiunto l'importo di fr. 5'000.- depositato sul conto presso la Banca B., come attestato dal formulario e dalla documentazione annessa contenuta nell'incarto.
- 5.** Vista la mancata dimostrazione dello stato d'indigenza, la domanda d'assistenza giudiziaria presentata dall'indagato va respinta, sia per quanto riguarda l'assunzione dell'onorario del suo difensore, sia per ciò che concerne la dispensa dal pagamento delle spese della presente procedura. Giusta l'art. 66 cpv. 1 LTF, applicabile per il rinvio di cui all'art. 245 cpv. 1 PP, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente; in concreto, considerata la limitata istruttoria del caso, viene posta a carico del reclamante una tassa di giustizia ridotta di fr. 750.-, calcolata giusta l'art. 3 del Regolamento dell'11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32).

Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 750.- è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, 22 gennaio 2010

In nome della I Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Luca Taddei
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio dei giudici istruttori federali

Informazione sui rimedi giuridici

Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.